DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1989

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 33220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificatione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve essere effettuata stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche delle carcasse di suino ; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico nella valutazione ; che tale tolleranza è stata definita nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5) ;

considerando che la Commissione, con la decisione 87/43/CEE (6), ha autorizzato alcuni metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania ;

considerando che l'applicazione pratica in Germania ha evidenziato che è difficile comparare i risultati dei tre metodi autorizzati ;

considerando che, per questo motivo e al fine di migliorare la trasparenza del mercato, il governo della Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'impiego nel proprio territorio a titolo principale di un unico metodo che consiste nella determinazione dei punti di misura e di una formula unica di stima del tenore in carne magra, ed ha fronito a questo scopo tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 ; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del metodo suddetto ;

considerando che, tuttavia, il metodo da autorizzare è basato sull'utilizzo, per quanto riguarda la presa di misure, di un apparecchio « Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 ») il cui impiego nel macelli non sembra poter essere generalizzato in pratica ; che di conseguenza conviene autorizzare sotto riserva di controllo da parte della Commissione l'impiego di altri apparecchi per la classifica della carcasse di suino che abbiano soddisfatto la prova di campionatura dando dei risultati equivalenti, per quanto riguarda le stime in percentuale di carne magra, a quelli ottenuti mediante l'impiego dell'« Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 »).

considerando che è inoltre opportuno mantenere un metodo semplificato per i piccoli macelli che non possono sostenere le spese d'investimento nel caso del succitato metodo ; che occorre per tale motivo mantenere l'uso del metodo denominato « Zwei-Punkt-Meßverfahren » (« ZP »), limitandolo tuttavia ai macelli con un numero di capi macellati non superiore a un tetto stabilito ;

considerando che è opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza, adottare una nuova decisione che comprenda i due metodi summenzionati ; che la decisione 87/43/CEE deve essere pertanto abrogata ;

considerando che nessuna modifica di apparecchi né dei metodi di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell'esperienza acquisita ; che, a tal fine, la presente autorizzazione può essere revocata ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. È autorizzato come metodo per la classifica delle carcasse di suino, il metodo di stima del tenore in carne magra basato sull'impiego dell'apparechio « Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 ») come descritto nella prima parte dell'allegato.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.
(6) GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 38.

2. L'utilizzo di ogni altro apparecchio di classifica delle carcasse di suino è subordinato all'esigenza di assicurare dei valori di misura e dei risultati di stima equivalenti al metodo di cui al paragrafo 1.

A questo fine l'apparecchio deve essere provato nell'ambito di un processo di campionatura effettuato dalle autorità competenti tedesche per quanto concerne la precisione dei valori delle misure x_1 e x_2 indicate in allegato.

3. Allorquando un apparecchio di classificazione delle carcasse di suino ha soddisfatto il processo di campionatura di cui al paragrafo 2, il governo tedesco informa del fatto la Commissione, prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio, fornendo nei dettagli ogni informazione relativa.

In questo caso è d'applicazione la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego del metodo denominato « Zwei-Punkt-Meßverfahren » (« ZP ») descritto nella seconda parte dell'allegato.

Tuttavia, l'impiego di questo metodo è autorizzato unicamente nei macelli il cui volume di macellazione non supera, in media annua 200, suini per settimana.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima (punti di misurazione o formule).

Articolo 4

La decisione 87/43/CEE è abrogata.

Tuttavia, fino al 30 giugno 1990, la Germania può continuare ad applicare i metodi di classificazione delle carcasse di suino previsti dalla decisione 87/43/CEE, in luogo dei metodi oggetto della presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

PARTE PRIMA

« Ultrasound — Scanner » (« SSD 256 »)

1. Si utilizza come metodo di riferimento per la classificazione delle carcasse di suino il relativo metodo di stima trattato nel paragrafo 2 per mezzo di un apparecchio denominato « Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 »).

   Qualsiasi apparecchio usato nei macelli deve essere tarato e deve garantire valori di misurazione equivalenti a quelli dell'« Ultrasound-Scanner » (« SSD 256 »).

   I valori di misurazione sono convertiti in risultati di stima della percentuale di carne magra per mezzo di un'unità centrale.

2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

   $\hat{y} = 54{,}456 - 0{,}75027\, x_1 + 0{,}21181\, x_2$

   laddove:

   y = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

   x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la penultima e la terzultima costola;

   x_2 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_1.

La formula è valida per le carcasse di suino di peso tra 50 e 120 kg.

PARTE SECONDA

« Zwei-Punkt-Meßverfahren » (« ZP »)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata con il metodo denominato « Zwei-Punkt-Meßverfahren » (« ZP »).

2. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

   $$\hat{y} = 47{,}978 + 26{,}0429\,\frac{S}{F} + 4{,}5154\,\sqrt{F} - 2{,}5018\,\log S - 8{,}4212\,\sqrt{S}.$$

   laddove:

   y = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

   S = spessore in millimetri del lardo (compresa la cotenna), evidenziabile sulla fenditura nella parte più stretta che ricopre il muscolo lombare (M. glutaeus medius);

   F = spessore in millimetri del muscolo lombare, evidenziabile sulla fenditura corrispondente alla distanza più piccola tra la parte anteriore (craniale) del muscolo lombare e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

   La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.